

PROCEDURE E MODALITA' PER LA SELEZIONE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Premesso

1. che con delibera del 07.11.2012 il CNPA ha approvato il regolamento di disciplina pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 22 del 30.11.2012 e che tale regolamento, fra l'altro, prevede l'istituzione da parte dell'Ordine, da pubblicare sul sito, delle procedure e le modalità per la selezione alla nomina di componenti dei consigli di disciplina;
2. che i consigli territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL entro 60 giorni dal loro insediamento devono predisporre l'elenco dei candidati al Consiglio di disciplina, pubblicarlo e trasmetterlo al Presidente del Tribunale competente per territorio;
3. che a breve sono previste in calendario rinnovi di Consigli Direttivi Territoriali e pertanto con tempestività bisogna dotare loro dello strumento applicativo, a tal fine con delibera n del vengono approvate le seguenti procedure e modalità per la selezione alla nomina di componente del Consiglio di Disciplina territoriale con pubblicazione sul sito istituzionale territoriale e Nazionale.

Si promulgano le seguenti procedure alle quali ogni Ordine/Collegio Territoriale dovrà uniformarsi.

ART.1

Il candidato che ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente e che voglia candidarsi a componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL deve presentare apposita istanza, seguendone il formulario allegato alla presente – allegato A-, entro e non oltre i trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio direttivo Territoriale. I trenta giorni decorrono dalla data di pubblicazione dell'insediamento del nuovo direttivo sul sito istituzionale dell'Ordine territoriale e/o nazionale, prevale la prima pubblicazione.

ART.2

L'istanza va redatta su carta semplice secondo l'allegato A, sottoscritta dal richiedente e compilata in ogni sua parte.

ART. 3

Alla domanda va allegato il proprio curriculum vitae, compilato in ogni sua parte secondo il formulario allegato B e sottoscritto dal richiedente .

ART. 4

Per poter partecipare alla candidatura gli aspiranti devono possedere e dichiarare nelle forme previste dal DPR 455/2000 di: (allegato C)

- a) Di essere iscritti all'ordine dei periti agrari e pal da almeno anni dieci con decorrenza dal _____ o di essere iscritto all'Ordine dei _____ della provincia di _____ al n. _____ dal _____
- b) Di esercitare la libera professione di perito agrario o di _____;

- c) Di essere iscritto alla Cassa previdenza denominata _____ con il numero di matricola _____ fin dal _____
- d) Di avere il numero di partita IVA _____ per l'esercizio dell'attività di _____ con il seguente codice di attività ATECO _____
- e) Di non avere legami di parentela o affinità entro il quarto grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo consiglio territoriale del Collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL
- f) Di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale del collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e PAL;
- g) Di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- h) Di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personale disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) Di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, ancorchè impugnate.
 - j) Di non avere avuto od avere in atto rapporti di lavoro con i componenti il consiglio direttivo in carica.
 - k) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque entro giorni due dal loro verificarsi, ogni e qualsiasi variazione che dovesse intervenire a tutte le condizioni di cui ai precedenti commi.

Per i candidati componenti esterni, dell'area tecnica o giuridica, qualora il Consiglio territoriale decidesse di indicarli è necessario che gli stessi si dichiarino nelle seguenti condizioni minime oltre a quelle già sopra riportate:

- aa) essere iscritti agli albi professionali di appartenenza, giuridiche o tecniche, da oltre anni 5
- bb) essere alternativamente al punto aa) esperti in materie giuridiche o tecniche (liberi docenti o giudici od esperti dei giudici)

ART. 5

La domanda con tutta la documentazione allegata, entro i termini di cui all'art. 1, va presentata direttamente alla segreteria dell'Ordine che provvederà al rilascio di ricevuta od alternativamente potrà essere inviata con raccomandata delle poste italiane con ricevuta di ritorno o via pec od altre modalità avente valore di notifica. Per la validità dei termini fa fede esclusivamente la data di ricezione dell'Ordine dei Periti agrari e PAL che, in ogni caso, deve risultare tracciata.

ART. 6

Qualora si dovessero ritenere necessarie ed opportune ulteriori integrazioni per una serena e compiuta valutazione della candidatura, il Presidente del Consiglio potrà richiedere al candidato documenti suppletivi ed integrativi entro i successivi giorni otto attraverso Pec. L'integrazione dovrà avvenire entro i successivi giorni sette dalla richiesta con le stesse modalità previste per la domanda.

ART. 7

